



La vittima nel contesto familiare


Avv. Luana Guercini

Il termine “vittima” e il suo stesso concetto appaiono, nell’immediatezza del percorso logico, legati a contesti di violenza per così dire “esterni” rispetto all’ambito strettamente familiare, come se la mente umana rifuggisse dal considerare ammissibile l’esistenza di una vittima- e quindi del suo carnefice- in ambito familiare.

Purtroppo, la realtà storica e sociale afferma l’esatto contrario: spesso i delitti più efferati e le sopraffazioni maggiormente lesive e dolorose nascono e si sviluppano all’interno della famiglia, che invece di essere il rifugio dell’anima si rivela un luogo di tortura.

Per lungo tempo la legge – conformemente al comune sentire- ha reso la famiglia una sorta di isola sociale, costruita sulle regole stabilite dal pater familias e nucleo fondante della società civile; isola nel cui ambito gerarchico lo Stato riteneva non potersi o doversi intromettere, lasciandone gli equilibri interni ad una sorta di abbozzo normativo, i cui dettagli non era importante determinare.

Solo relativamente da poco sono state abrogate norme a sostegno di tale impostazione sociale: si pensi ad esempio che sino al **1956 esisteva ancora lo jus corrigendi**, il diritto di correzione (art.571 c.p.), che legittimava l’uso della forza da parte dell’uomo (padre o marito). Solo tra il 1968 e il 1969 la Corte Costituzionale ha dichiarato **l’incostituzionalità dell’art.559 c.p.** che puniva l’adulterio della moglie. Nonostante l’introduzione del nuovo diritto di famiglia nel 1975, si è dovuto attendere la **legge 442/1981 per vedere abrogato il cosiddetto delitto d’onore previsto dall’art.587 cod.pen:** (Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell’atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d’ira determinato dall’offesa recata all’onore suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette



anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona, che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella. Se il colpevole cagiona, nelle stesse circostanze, alle dette persone, una lesione personale, le pene stabilite negli articoli 582 e 583 sono ridotte a un terzo; se dalla lesione personale deriva la morte, la pena è della reclusione da due a cinque anni. Non è punibile chi, nelle stesse circostanze, commette contro le dette persone il fatto preveduto dall'articolo).


Entrando nell'ambito delle categorie, si distingue la vittima della famiglia dalla vittima nella famiglia. La prima è la vittima di comportamenti lesivi posti in essere all'interno dell'ambito familiare, in cui la sua partecipazione alla vita familiare è l'occasione delle azioni in suo danno. La seconda considera la posizione della vittima, colpita da agenti esterni al nucleo familiare, e valuta come la famiglia reagisca a tali eventi in senso preventivo o riparativo.

Consideriamo anzitutto la prima categoria, **la vittima della famiglia**.

Secondo l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) la violenza domestica è un fenomeno molto diffuso che riguarda **ogni forma di abuso psicologico, fisico, sessuale e le varie forme di comportamenti coercitivi esercitati per controllare emotivamente una persona che fa parte del nucleo familiare**.

Può portare gravi conseguenze nella vita psichica delle donne, degli uomini e dei bambini che la subiscono perché può far sviluppare problemi psicologici come sindromi depressive, problemi somatici come tachicardia, sintomi di ansia, tensione, sensi di colpa e vergogna, bassa autostima, disturbo post-traumatico da stress e molti altri.

Le condizioni di chi subisce la violenza sono tanto più gravi quanto più la violenza si protrae nel tempo, o quanto più esiste un legame consanguineo tra l'aggressore e la vittima. Dal punto di vista fisico le violenze domestiche possono generare gravi danni permanenti e portare difficoltà del sonno o nella respirazione. Le conseguenze della violenza domestica protratta nel tempo lasciano segni anche sul



piano relazionale perché le vittime che la subiscono spesso perdono il lavoro, la casa, gli amici e le risorse economiche di sostentamento.


Il fenomeno della violenza domestica risulta essere diffuso in tutti i paesi e in tutte le fasce sociali; gli aggressori appartengono a tutte le classi e a tutti i ceti economici, senza distinzione di età, razza, etnia. Le vittime sono uomini, donne e bambini che spesso non denunciano il fatto per paura o vergogna.

In una indagine ISTAT (2006) sono emersi dati allarmanti. Sono più di 6 milioni le donne dai 16 ai 70 anni che hanno subito abusi fisici o sessuali nell'arco della loro vita. **Sono 2 milioni le donne che hanno subito violenza domestica** dal partner attuale o da un ex partner. In realtà non è possibile sapere il numero esatto delle donne che hanno subito queste terribili esperienze, perché questi dati sono relativi soltanto al numero esiguo di donne che hanno denunciato il fatto alle autorità. Si è stimato che **oltre il 90% delle vittime non denuncia il fatto**; precisamente si è stimato che le donne che hanno subito una violenza da un "non partner" senza denunciare il fatto sono state il 96%, mentre il 93% è la percentuale di donne che non ha denunciato la violenza subita da parte del partner.

Un rapporto EURES-ANSA ha portato alla luce un'altra grave conseguenza della violenza domestica; si è scoperto che **un omicidio su 4 in Italia avviene in famiglia, tra le mura domestiche**: il 70% delle vittime sono donne e in 8 casi su 10 l'autore è un uomo.

La prima tutela è la prevenzione

Per difendersi da situazioni di abuso domestico è necessario prima di tutto **imparare a riconoscere i comportamenti tipici** dell'abusante. Occorre sapere che dalle ricerche condotte sulla problematica è emerso che, al contrario del pensiero comune, la violenza domestica non è sempre legata a patologie o al consumo cronico di sostanze alcoliche e di stupefacenti. I dati ci confermano che fra i casi sottoposti ad indagine solo il 10% degli abusanti era affetto da disturbi patologici e abusava normalmente di sostanze tossiche.




Chi commette ripetutamente azioni violente fra le mura domestiche di solito ha un **unico obiettivo**: desidera **porre la sua vittima in uno stato di “sudditanza”** perché vuole sentirsi potente e perché esercitare azioni di comando e di controllo su un membro della famiglia lo fa sentire appagato e sicuro di sé. I suoi comportamenti hanno sempre come unico scopo quello di **controllare il partner per rafforzare il suo personale sentimento di potere**; per raggiungere questo obiettivo sente che deve eliminare tutto ciò che potrà ostacolare il rafforzamento di questo senso di sicurezza. Di solito gli abusanti sono soggetti estremamente insicuri nella vita sociale, non hanno grandi possibilità di sfogo e relazioni sociali appaganti. **Trovano più facile colpire gli appartenenti al nucleo familiare, soprattutto se i membri della famiglia hanno bisogno di loro per il sostentamento**. Per fuggire dalla responsabilità delle proprie azioni, l’abusante tenta con qualunque mezzo di **favorire l’oblio** e il segreto perché vuole **impedire che si creino attorno alla vittima relazioni sociali rassicuranti**.

Nelle storie raccontate dalle vittime di violenza domestica, si apprende che la vittima nel tempo impara a “sopportare” eventi orribili, iniziando così a soffrire di problemi psichici che la spingono alla chiusura e ad una riduzione drastica della sua personale autostima, ossia ad avere un atteggiamento eccessivamente critico verso se stessa e a sentirsi costantemente insoddisfatta delle proprie qualità.

Analizzando le esperienze raccolte dalle Forze dell’Ordine attraverso i racconti di chi ha vissuto questo dramma è emerso che chi abusa:


- controlla i movimenti, i progetti e le attività della vittima **generando isolamento sociale**. La vittima così prende le distanze dal mondo, diventa più introversa e inizia a non amare più il contatto con gli altri;
- per **generare la paura** spesso distrugge cose e oggetti ai quali la vittima tiene particolarmente e se ci sono animali in casa prenderà di mira anche loro;
- in situazioni sociali, come nei locali pubblici o in ambienti all’aperto frequentati da altre persone, l’abusante cerca in tutti i modi di **umiliare pubblicamente** la vittima. Una delle frasi che gli viene facile pronunciare in tali



ambiti e che è stata spesso riferita dalle vittime è “Sei un/a pazzo/a”. Questa espressione, proprio per la forza che contiene, aumenta psicologicamente la percezione di debolezza della vittima e la pone immediatamente in una condizione di passività;

- spesso accompagna alle violenze fisiche **minacce verbali**, parole che hanno un forte senso dispregiativo finalizzate a far sentire la vittima “invisibile” e che portano a ridurre l’autostima. Frasi tipiche possono essere: “Sei una stupido/a”, oppure “Non capisci niente”, “Non sei intelligente” oppure “Non fai mai niente che possa andare bene!”;
- **teme l’autonomia della vittima.** Di fronte ai comportamenti che manifestano il desiderio di autonomia del/la partner, ricorre a stratagemmi psicologici finalizzati ad annullare le sue volontà. Se la vittima lavora e gode di una certa autonomia cerca in tutti i modi di ostacolare la sua serenità nei rapporti di lavoro. La vittima può così sviluppare atteggiamenti negativi verso i colleghi di lavoro, sentirsi in difficoltà di fronte alle nuove attività, ha problemi di concentrazione. Venendo meno il supporto familiare, lavora in continua tensione e con senso di oppressione;
- rinforza nella vittima **comportamenti servili** ripetendole che lui/lei è la persona che comanda nel nucleo e che per questo deve essere sempre rispettato/a;
- l’abusante **usa i figli per raggiungere i suoi scopi** minacciando di portarli via qualora la vittima manifestasse la volontà di lasciare la casa;
- se durante una lite la vittima rimane ferita e tenta di mettere l’abusante di fronte all’evidenza delle violenze inflitte egli tende a **negare i fatti di violenza**;
- di fronte ai tentativi della vittima di voler parlare con altri dei fatti che accadono fra le mura domestiche l’aggressore le dice che sta esagerando e minimizza l’accaduto affermando che “si trattava solo di una banale lite” e che “simili liti sono normali in ogni rapporto di coppia”.

Uscire da questo problema è possibile. Prima di tutto la vittima deve rendersi conto che quello che sta accadendo fra le mura domestiche è **un reato**. Per arrivare a questa




consapevolezza deve osservare e analizzare quello che le accade attorno, imparare ad essere obiettiva e giudicante nei confronti di chi sta abusando. In caso di violenza domestica è importante **rompere l'isolamento** e trovare il coraggio di parlare con qualcuno di ciò che avviene fra le mura domestiche. Ci si deve rivolgere alle Forze dell'Ordine oppure si può individuare una persona vicina con la quale si ha confidenza.

La violenza fisica e psicologica può essere legata a varie fattispecie di reato:

- art. 570 - Violazione degli obblighi di assistenza familiare;
- art. 571 - Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina;
- art. 572 - Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli;
- art. 575 - Omicidio;
- art. 580 - Istigazione o aiuto al suicidio;
- art. 581 - Percosse;
- art. 582 - Lesione personale;
- art. 583 bis - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- art. 595 - Diffamazione;
- art. 605 - Sequestro di persona;
- art. 609 bis - Violenza sessuale;
- art. 609 octies - Violenza sessuale di gruppo;
- art. 610 - Violenza privata;
- art. 612 - Minaccia;
- art. 612 bis - Atti persecutori (stalking);
- art. 616 - Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza;
- art. 617 - Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche;



- art. 617 bis -Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche;
- art. 660 - Molestia o disturbo alle persone.
- Con il **DL 93/13** e la **1.119/13** sul femminicidio, l'esistenza di una relazione affettiva tra la vittima e il responsabile di violenza è stata considerata circostanza aggravante; inoltre è stato introdotto il reato di atti persecutori (612 bis c.p.) inserendone la previsione della modalità esecutive anche con strumenti informatici o telematici (cyberstalking) .
- Ma è con la legge **169/19**, il c.d. Codice Rosso, che è stata riconosciuta, descritta e sanzionata una serie di reati la cui necessità di persecuzione emerge dall'allarme sociale soprattutto per la natura delle conseguenze lesive per le vittime.
- Si pensi a fattispecie come l'art.558 bis che punisce la costrizione o l'induzione al matrimonio o unione civile; all'inasprimento delle pene e alla previsione di misure cautelari ad effetto immediato, come il divieto di avvicinamento, per i responsabili di maltrattamenti in famiglia di cui all'art.572 c.p.; **alla considerazione del minore vittima di violenza assistita come persona offesa dal reato;** all'introduzione dell'art.612 ter del codice penale in materia di revenge porn, ovvero di diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti; alla tipizzazione del reato di sfregio con l'art.583 quinquies che punisce con la reclusione da 8 a 14 anni il responsabile di lesioni personali da cui derivi la deformazione o lo sfregio permanente del viso; il consistente aumento delle pene e delle circostanze aggravanti per le ipotesi di violenza sessuale ; l'estensione del termine per proporre querela a 12 mesi.



- Anche dal punto di vista processuale, il legislatore ha voluto imprimere particolare rapidità al procedimento affiancando da subito alla vittima tutto il potere dello Stato al fine di impedire al responsabile di portare a compimento ulteriori atti di violenza contro chi, specie dopo la denuncia, può essere maggiormente esposta a rischi.

Si è vittime della famiglia anche quando si viene cresciuti in un contesto di violenza abituale come i figli dei boss o dei malavitosi; alcune storie di ergastolani raccontano di infanzia e adolescenza vissute in contesti in cui la criminalità era un vissuto quotidiano.

La vittima nella famiglia

Un particolare aspetto da considerare è se e come la vittima di un reato perpetrato ai suoi danni da un soggetto estraneo al nucleo familiare possa essere tutelata all'interno della sua famiglia.

La problematica non è di poco momento, tenendo in considerazione il fatto che la vittima di un reato “da agente esterno” ha bisogno di trovare prima di tutto nella sua famiglia l'appoggio per superare le conseguenze lesive del reato. Pensiamo alle vittime di bullismo o di stalking: solo se hanno il coraggio di denunciare quanto sta loro succedendo hanno possibilità di uscire dalla loro situazione, e il primo referente è proprio la famiglia. Se la famiglia è assente o peggio connivente, se isola la vittima sostenendo che “se l'è cercata”, si crea un ulteriore e più grave danno causato dallo strappo – a volte definitivo- dal legame familiare. In questo caso **l'omissione di empatia e di sostegno può provocare più danni del reato in sé.**

La cronaca degli ultimi giorni ha riportato il caso di un padre che a fronte della denuncia per violenza sessuale sporta dalla figlia nei riguardi di quattro giovani, si è presentato agli inquirenti per difendere gli aggressori perché “bravi ragazzi”, dando la colpa di quanto accaduto alla figlia (di appena diciotto anni) perché “si era ubriacata” e non poteva essere consapevole di quel che accadeva.



Non oso immaginare la potenza devastante di questo tradimento nella mente della vittima.

Famiglia in senso pieno è o dovrebbe essere sinonimo di coesione e prima difesa di ogni suo membro. E' per questo che ogni situazione di violenza fisica o morale che vede autore e vittima all'interno della stessa famiglia deve essere oggetto di particolare attenzione e immediata reazione da parte dello Stato, con l'attuazione di strumenti di prevenzione idonei, primo dei quali l'allontanamento della vittima o del reo dal contesto familiare.


Ma anche la vittima che non trova nella sua famiglia il necessario appoggio protettivo e difensivo deve poter trovare altri referenti attenti e sensibili in grado di sostenere le sue ragioni: per questo risultano indispensabili i centri di ascolto sul territorio che dovrebbero poter ottenere un sostegno e una considerazione ancora maggiori.

...E Dopo?

La **giustizia riparativa** è stata definita come un ponte che riesce a unire gli opposti, vittima e reo, quando la nebbia si dissolve. Quando, dopo il processo, si punta ad andare oltre. A recuperare, dove possibile, il rapporto tra la vittima e la comunità coinvolta. Non per buonismo, né per sovvertire quel che è stato, ma per ricucire le ferite.

La ministra della Giustizia, Marta Cartabia ha sostenuto che “occorre intraprendere una attività di riforma volta a rendere i programmi di giustizia riparativa accessibili in ogni stato e grado del procedimento penale, sin dalla fase di cognizione”.

A livello europeo, l'art.10 della Decisione Quadro del Consiglio del 15.3.01 relativamente alla posizione della vittima nel procedimento penale, stabilisce che ciascuno Stato membro provveda a promuovere la mediazione nell'ambito dei procedimenti penali per i reati che esso ritiene idonei a questo tipo di misura,



garantendo che eventuali accordi raggiunti tra vittima e autore del reato nel corso della mediazione vengano tenuti in considerazione nell'ambito del procedimento penale.

Tale forma di Giustizia è stata regolamentata a livello **normativo-europeo** attraverso la **direttiva n.29/2012/UE**, che nel primo capo **all'articolo 1** prevede che lo scopo della direttiva è assicurare alle vittime di reato un'informazione e un'assistenza e protezione adeguate, che possano quindi partecipare ai procedimenti penali. Inoltre sempre nell'articolo ivi menzionato viene stabilito che:


“Gli Stati membri assicurano che le vittime siano riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile, personalizzata, professionale”. Tale profilo è altresì rilevante, in quanto pone l'attenzione su aspetti che raramente vengono considerati durante un procedimento penale, nel quale viene posto l'accento sulla pretesa punitiva statale nei confronti del reo, attraverso l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero.

Proseguendo in rassegna con la direttiva in questione rileva certamente **l'articolo 2**, il quale fornisce alcune definizioni necessarie per la comprensione di questo nuovo modello di giustizia. In particolare viene definita la **vittima**, come una persona che ha subito un danno, fisico, mentale o emotivo, perdite economiche che siano state causate direttamente dalla condotta delittuosa. La vittima è altresì un familiare di una persona la cui morte è stato l'evento prodotto dalla condotta dell'autore del reato.

Viene definita anche la **Giustizia riparativa**, come un procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi consentono liberamente alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale.

Dunque si **ricorre** ai programmi riparativi solo se:

1. a) la vittima vi abbia prestato **consenso**, che può essere revocato in qualsiasi momento prima della partecipazione al procedimento di Giustizia riparativa;



2. b) la vittima riceve **informazioni complete ed obiettive** in merito al procedimento stesso e al suo potenziale esito, così come informazioni sulle **modalità di controllo** dell'esecuzione di un eventuale accordo;
3. c) l'autore del reato ha **riconosciuto i fatti** essenziali del caso.

Siamo abituati a pensare a una giustizia che accerta chi ha compiuto il reato e stabilisce una punizione. **La giustizia riparativa introduce un pensiero laterale: guarda anche ai bisogni della vittima, alla sua sofferenza. A come si può riparare.** In Italia manca una legge che stabilisca un modello e le modalità di formazione dei mediatori. All'estero, invece, sono stati fatti alcuni passi in avanti: un esempio interessante è quello della Norvegia (dove istituti di riconciliazione esistono già da circa 30 anni). In Finlandia si insegna la mediazione sin dalle scuole. In Francia, ancora, sono stati creati dei centri di prima accoglienza per le vittime. **Perché giustizia riparativa vuol dire incontro ma anche prendersi cura di chi il reato l'ha subito.** Che “ha bisogno di ascolto e di attenzione”.

In Italia la giustizia riparativa è una realtà diffusa soprattutto nel settore minorile. **Con la giustizia riparativa non viene messa in rilievo solo la violazione della norma, ma anche la violazione della persona, delle relazioni.** E si provano a curare le ferite. Si tratta di una sfida non facile, che richiede coraggio.

È come quella pratica giapponese, il *kintsugi*, che consiste nel ricomporre i cocci utilizzando l'oro. Si può riparare ciò che si era rotto, aggiungendo qualcosa. E quel qualcosa serve a guardare avanti senza ripetere gli errori passati.